



Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE ORISTANO

VIA PUCCINI N°14 - 09170 ORISTANO
CENTRALINO: 0783-72164
FAX: 0783-72516

Indirizzi Internet <http://www.oristano.figc-sardegna.it>
Facebook: <https://www.facebook.com/figc.oristano>
e-mail: cplnd.oristano@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2015-2016 COMUNICATO UFFICIALE N°01 del 07 Luglio 2016

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. Comunicati Ufficiali n°1 e n°2 del Settore Gio vanile e Scolastico - Stagione Sportiva 2016-2017

A beneficio di tutte le società interessate, si rende nota la pubblicazione dei sotto elencati Comunicati Ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., dei quali si indica la pagina web di riferimento:

<http://www.figc.it/it/3332/2533181/ComunicatoSGS.shtml>

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. Comunicati Ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti

Al presente Comunicato, del quale fanno parte integrante, vengono allegati:

- **il Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D.**, pubblicato in Roma il 1° luglio 2016, che riporta le norme relative a tutti i Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali della stagione sportiva 2016/2017;
- **il Comunicato Ufficiale n° 2 della L.N.D.**, pubblicato in Roma il 1° luglio 2016, nel quale si richiamano le Società associate alla L.N.D., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica ai sensi dell'articolo 43 delle NOIF;
- **il Comunicato Ufficiale n° 3 della L.N.D.**, pubblicato in Roma il 1° luglio 2016, dove si rendono noti di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2016 / 2017;
- **il Comunicato Ufficiale n° 4 della L.N.D.**, pubblicato in Roma il 1° luglio 2016; che riporta il Regolamento della "Coppa Italia Dilettanti" relativo alla stagione sportiva 2016 / 2017;
- **il Comunicato Ufficiale n° 5 della L.N.D.**, pubblicato in Roma il 1° luglio 2016, relativo alla corretta applicazione dell'art.32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza.
- **il Comunicato Ufficiale n° 6 della L.N.D.**, pubblicato in Roma il 1° luglio 2016; relativo alle manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella stagione sportiva sportiva 2016/2017, segnatamente gli spareggi tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza Regionali, la Fase Finale della Coppa Italia, la Fase Finale del Torneo Juniores e il Torneo delle Regioni;
- **il Comunicato Ufficiale n° 7 della L.N.D.**, pubblicato in Roma il 1° luglio 2016, relativo alla Tutela Assicurativa Tesserati e Dirigenti L.N.D. – Modalità di Denuncia e Gestione dei Sinistri.

- il **Comunicato Ufficiale n° 8 della L.N.D.**, pubblicato in Roma il 1° luglio 2016, si comunicano, ai sensi dell'art.11, comma 4, lett.i) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle suddette Delegazioni per la stagione sportiva 2016/2017.

2.2. Circolari della Lega Nazionale Dilettanti

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale:

- la **Circolare n° 1 della L.N.D.**, pubblicata in Roma il 1° luglio 2016, relativa al termine dell'Attività Ufficiale della Stagione Sportiva 2015/2016;
- la **Circolare n° 2 della L.N.D.**, pubblicata in Roma il 1° luglio 2016; decadenza dalla affiliazione come previsto dall'art.16, delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale;
- la **Circolare n° 3 della L.N.D.**, pubblicata in Roma il 1° luglio 2016; relativa alle gare ufficiali in assenza di pubblico;
- la **Circolare n° 4 della L.N.D.**, pubblicata in Roma il 1° luglio 2016; relativa alle gare amichevoli e ai Tornei della Stagione Sportiva 2016/2017;
- la **Circolare n° 5 della L.N.D.**, pubblicata in Roma il 1° luglio 2016; relativa all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive;
- la **Circolare n° 6 della L.N.D.**, pubblicata in Roma il 1° luglio 2016; relativa alla convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.);
- la **Circolare n° 7 della L.N.D.**, pubblicata in Roma il 1° luglio 2016; relativa ai rapporti tra la L.N.D. e le Emittenti Radiotelesive;
- la **Circolare n° 8 della L.N.D.**, pubblicata in Roma il 1° luglio 2016; relativa ai rapporti tra le Società e gli organi d'informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2016 / 2017;
- la **Circolare n° 9 della L.N.D.**, pubblicata in Roma il 1° luglio 2016; relativa ai moduli per accordi economici per collaboratori della gestione sportiva ex art.47 bis, Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
- la **Circolare n° 10 della L.N.D.**, pubblicata in Roma il 5 luglio 2016; riportanti i provvedimenti ex art.32 sexies N.O.I.F..

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Consiglio Direttivo

3.1.1. SEGRETERIA

3.1.2. SOCIETÀ CAMBIO ATTIVITÀ STAGIONE SPORTIVA 2016/17.

La seguente Società:

Matricola	Denominazione	Comune Residenza	Rinuncia attività
17910	A.S.D.FERRINI QUARTU	QUARTU SANT'ELENA	CALCIO A 11 MASCHILE

ha comunicato di cessare l'attività a fianco indicata, ma confermando la partecipazione ad altra attività calcistica del Settore Giovanile e Scolastico per la **stagione sportiva 2016/2017**.

3.1.3. SOCIETÀ INATTIVA STAGIONE SPORTIVA 2016/17.

La seguente Società ha comunicato di cessare la propria attività, eppertanto deve ritenersi inattiva:

Matricola	Denominazione	Comune Residenza	Rinuncia attività
910531	A.S.D. CALCIO DON ORIONE	SELARGIUS	PURO SETTORE GIOVANILE

3.2. Delibere della Corte Sportiva d'Appello Territoriale

G.S. PORTOCORALLO VILLAPUTZU (Campionato di Eccellenza)

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale:

- 1) il signor Massesi Franco, all'epoca dei fatti presidente pro-tempore e legale rappresentante della Società G.S. Portocorallo Villaputzu;
- 2) la Società G.S. Portocorallo Villaputzu;

per rispondere:

il Massesi:

a) della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1° del C.G.S., in relazione all'art. 94 ter comma 13° delle N.O.I.F., e all'art. 8 commi 9° e 10° del C.G.S., per non aver pagato all'allenatore Virgilio Perra le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione del 28.9.15 (vertenza n. 38/45) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia;

la Società G.S. Portocorallo Villaputzu:

b) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 c.1° C.G.S., del comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Afferma la Procura Federale che risulta obiettivamente provato che la Società G.S. Portocorallo Villaputzu non ha provveduto, allo scadere del previsto termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera in tal senso in data 28.9.15 del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., al pagamento al signor Virgilio Perra della somma di € 19.897,00, a lui dovuta per l'attività prestata nella stagione sportiva 2013/14 quale allenatore della prima squadra partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza, violando così la disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 94 ter delle N.O.I.F.

Il giudizio si è svolto in assenza dei deferiti, pur ritualmente avvisati, che non hanno provveduto a trasmettere alcuna deduzione a difesa.

Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Massesi la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi sei e alla Società la penalizzazione di un punto in classifica nonché l'ammenda di € 750,00.

Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, ritiene che il fatto attribuito al presidente Massesi sia stato esattamente provato e che di conseguenza deve essere riconosciuta anche la responsabilità diretta della Società, in osservanza del principio di cui all'articolo 4 comma 2° C.G.S., in considerazione del rapporto di immedesimazione organica che lega il presidente pro – tempore alla Società di cui è il legale rappresentante.

Il Tribunale, inoltre, valuta le sanzioni richieste dalla Procura Federale adeguatamente proporzionate alla gravità dei fatti contestati e, pertanto, su conforme parere della stessa, **DELIBERA:**

- 1) di dichiarare il signor Massesi Franco responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi sei;
- 2) di dichiarare la Società G.S. Portocorallo Villaputzu responsabile in via diretta di quanto ascritto al suo presidente e di infliggere alla stessa la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nel campionato 2016/17, nonché l'ammenda di € 750,00.

S.S. VILLACIDRESE (Campionato di Promozione)

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale:

il signor Marrocu Siro, all'epoca dei fatti presidente pro-tempore e legale rappresentante della Società S.S. Villacidrese Calcio;

la Società S.S. Villacidrese Calcio;

per rispondere:

il Marrocu:

a) della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1° del C.G.S., in relazione all'art. 8 comma 15° del C.G.S., per non aver pagato all'allenatore Attilio Usai le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro con decisione del 14.12.12 (vertenza n. 2011.00072) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia;

la Società S.S. Villacidrese Calcio:

b) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 c.1° C.G.S., del comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Afferma la Procura Federale che risulta obiettivamente provato che la Società S.S. Villacidrese Calcio non ha provveduto, allo scadere del previsto termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera in tal senso in data 14.12.12 del Collegio Arbitrale presso la Lega Pro, al pagamento al signor Attilio Usai della somma di € 7.100,00 (+ € 360,00 per interessi e rivalutazione monetaria) a lui dovuta a titolo di rimborso dell'indennità chilometrica pattuita per l'attività prestata nella stagione sportiva 2010/11 in qualità di allenatore.

Il giudizio si è svolto in assenza dei deferiti, pur ritualmente avvisati, che non hanno provveduto a trasmettere alcuna deduzione a difesa.

Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Marrocu la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi sei e alla Società la penalizzazione di un punto in classifica nonché l'ammenda di € 750,00.

Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, ritiene che il fatto attribuito al presidente Marrocu sia stato esattamente provato e che di conseguenza deve essere riconosciuta anche la responsabilità diretta della Società, in osservanza del principio di cui all'articolo 4 comma 2° C.G.S., in considerazione del rapporto di immedesimazione organica che lega il presidente pro – tempore alla Società di cui è il legale rappresentante.

Il Tribunale, inoltre, valuta le sanzioni richieste dalla Procura Federale adeguatamente proporzionate alla gravità dei fatti contestati e, pertanto, su conforme parere della stessa, **DELIBERA** di dichiarare il signor Marrocu Siro responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi sei;
di dichiarare la Società S.S. Villacidrese Calcio responsabile in via diretta di quanto ascritto al suo presidente e di infliggere alla stessa la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nel campionato 2016/17, nonché l'ammenda di € 750,00.

S.S. FERTILIA CALCIO (Campionato di Promozione)

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale:

- 1) il signor Scognamillo Giancarlo, all'epoca dei fatti Presidente della Società S.S. Fertilia Calcio;
- 2) il signor Manunta Gianfranco, attualmente Presidente della Società S.S. Fertilia Calcio e all'epoca dei fatti Dirigente della stessa;
- 3) il signor Arena Angelo, all'epoca dei fatti Dirigente Segretario della Società S.S. Fertilia Calcio;
- 4) il signor Montella Salvatore, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società S.S. Fertilia Calcio;
- 5) la Società S.S. Fertilia Calcio;

per rispondere:

- **Scognamillo Giancarlo:**

della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e della norme federali di cui all'art. 1 bis c. 1° del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 43 cc. 1° e 3° e all'art. 44 delle N.O.I.F. della F.I. G.C., per avere consentito, nella sua qualità di Presidente "pro tempore" della Società S.S. Fertilia Calcio, che il calciatore Montella Salvatore, tesserato per la suddetta Società, svolgesse la pratica sportiva disputando nelle fila della squadra le partite di Coppa Italia dei giorni 6 e 23 settembre 2015, nonché quelle del campionato di Promozione Regionale girone B dei giorni 20 e 27 settembre e 4 ottobre 2015, sprovvisto di certificato di idoneità sportiva, avendo il medesimo sostenuto le visite mediche solo in data 9 ottobre 2015;

- **Manunta Gianfranco:**

della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e della norme federali di cui all'art. 1 bis c. 1° del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 43 cc. 1° e 3° e all'art. 44 delle N.O.I.F. della F.I. G.C., per avere consentito, nella sua qualità di Dirigente della Società S.S. Fertilia Calcio, che il calciatore Montella Salvatore, tesserato per la suddetta Società, svolgesse la pratica sportiva disputando nelle fila della squadra le partite di Coppa Italia dei giorni 6 e 23 settembre 2015, nonché quelle del campionato di Promozione Regionale girone B dei giorni 20 e 27 settembre e 4 ottobre 2015, sprovvisto di certificato di idoneità sportiva, avendo il medesimo sostenuto le visite mediche solo in data 9 ottobre 2015;

- **Arena Angelo:**

della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e della norme federali di cui all'art. 1 bis c. 1° del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 43 cc. 1° e 3° e all'art. 44 delle N.O.I.F. della F.I. G.C., per avere consentito, nella sua qualità di Dirigente Segretario "pro tempore" della Società S.S. Fertilia Calcio, che il calciatore Montella Salvatore, tesserato per la suddetta Società, svolgesse la pratica sportiva disputando nelle fila della squadra le partite di Coppa Italia dei giorni 6 e 23 settembre 2015, nonché quelle del campionato di Promozione Regionale girone B dei giorni 20 e 27 settembre e 4 ottobre 2015, sprovvisto di certificato di idoneità sportiva, avendo il medesimo sostenuto le visite mediche solo in data 9 ottobre 2015;

- **Montella Salvatore:**

della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e della norme federali di cui all'art. 1 bis c. 1° del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 43 cc. 1° e 3° e all'art. 44 delle N.O.I.F. della F.I. G.C., per avere, nella sua qualità di calciatore tesserato con la Società S.S. Fertilia Calcio, svolto la pratica sportiva disputando nelle fila della squadra le partite di Coppa Italia dei giorni 6 e 23 settembre 2015, nonché quelle del campionato di Promozione Regionale girone B dei giorni 20 e 27 settembre e 4 ottobre 2015, sprovvisto di certificato di idoneità sportiva, avendo il medesimo sostenuto le visite mediche solo in data 9 ottobre 2015;

- **la Società S.S. Fertilia Calcio:**

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 cc. 1° e 2° del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dai suindicati soggetti come sopra descritti. Afferma la Procura Federale che dalle risultanze probatorie acquisite nel corso delle indagini è emerso che il calciatore Montella Salvatore, tesserato con la S.S. Fertilia Calcio nell'anno sportivo 2015-2016, veniva sottoposto alle prescritte visite di idoneità sportiva solo in data 9 ottobre 2015 e che pertanto il medesimo disputava le partite di Coppa Italia e di Campionato Promozione Regionale svoltesi anteriormente a tale data sprovvisto del necessario certificato di idoneità fisica.

Nelle more del giudizio, il Manunta, l'Arena e il Montella hanno fatto pervenire a questo Tribunale, tramite il loro difensore, una memoria, con la quale escludono che il calciatore abbia partecipato ad alcuna gara della Società Fertilia senza essere provvisto di valida certificazione medica; infatti il medesimo, sebbene non fosse stato sottoposto a visita medica da parte della Società Fertilia prima del 9 ottobre 2015, fino a tale data era coperto dal certificato medico (allegato in copia alla memoria) rilasciato dal Centro di Medicina dello Sport di Sassari in data 10 ottobre 2014 avente validità di un anno, fino al 10 ottobre 2015.

Il giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale e dei deferiti Manunta, Arena e Montella, assistiti dal loro difensore; assente il deferito Scognamillo, pur ritualmente avvisato.

Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere a Scognamillo, Manunta ed Arena l'ammenda di € 400,00 con diffida e a Montella la squalifica per tre gare.

Il difensore dei deferiti presenti ha chiesto per tutti il proscioglimento per insussistenza del fatto.

Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, ritiene di dover disporre il proscioglimento di tutti i deferiti.

E' stato infatti provato "per tabulas" che il Montella non ha mai praticato attività sportiva senza essere coperto da idonea certificazione sanitaria.

La disposizione di cui all'art. 43 delle N.O.I.F. secondo cui "gli accertamenti vanno ripetuti ogni anno prima dell'inizio dell'attività" non deve essere interpretata in modo rigoroso in quanto deve essere coordinata con le vigenti disposizioni normative statuali secondo cui "agli effetti della partecipazione ad attività agonistiche la validità del certificato di idoneità non deve necessariamente coincidere con la durata della tessera annuale di affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali" (circ. Ministero Sanità 31.1.1983 n. 7).

Pertanto, essendo il Montella in possesso di certificato di idoneità con scadenza al 10.10.15, fino a tale data egli non aveva alcun obbligo di sottoporsi a visita di idoneità per svolgere attività agonistica, né i dirigenti della Società Fertilia avevano l'obbligo di disporre accertamenti sanitari sulla sua persona.

In conclusione, il Tribunale, su parere difforme della Procura Federale, **DELIBERA:**

di prosciogliere dalle violazioni loro attribuite per insussistenza del fatto i signori Scognamillo Giancarlo, Manunta Gianfranco, Arena Angelo e Montella Salvatore, nonché la Società S.S. Fertilia Calcio.

IL SEGRETARIO
G.Collu

IL DELEGATO
G.Schintu

Publicato ed affisso all'albo in Oristano il 7 Luglio 2016